

CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL'ODONTOIATRA

PRINCIPI DI ETICA ODONTOIATRICA

TITOLO I OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 1 (RAPPORTI CON IL CODICE DEONTOLOGICO)

La Carta dei diritti e dei doveri dell'odontoiatra costituisce la summa degli specifici obblighi e diritti del legittimo esercente la professione odontoiatrica di seguito denominato odontoiatra.

La Carta prevede norme specifiche e peculiari della professione odontoiatrica interpretate ed armonizzate nel quadro generale del Codice di deontologia medica.

La Carta costituisce la diretta applicazione alla professione odontoiatrica italiana dei principi etico-deontologici contenuti nel General Principles For A Dental Professional Ethical Code In The Countries Of The EU adottato dal Dental Liaison Committee ad Helsinki nel maggio del 2002.

ART. 2 (GIURAMENTO PROFESSIONALE)

L'odontoiatra impronta la sua attività al rispetto del giuramento professionale, di cui al vigente Codice di Deontologia Medica, che è chiamato a pronunciare all'atto dell'iscrizione all'albo.

Il giuramento impegna l'odontoiatra a svolgere la propria attività professionale nell'ambito di principi di solidarietà sociale nei confronti, particolarmente, delle categorie più deboli e vulnerabili.

ART. 3 (POTESTÀ DISCIPLINARE)

La violazione dei principi contenuti nella Carta costituisce illecito disciplinare e implica la soggezione alle sanzioni disciplinari irrogate dalle competenti Commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri.

Eguale conseguenze disciplinari derivano ai danni dell'odontoiatra dalla violazione degli articoli del vigente Codice di deontologia medica.

TITOLO II ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

ART. 4 (SCOPO DELLA PROFESSIONE)

La professione odontoiatrica si prefigge lo scopo di tutelare la salute orale dei cittadini privilegiando sempre e comunque la guarigione e la ricerca del beneficio del paziente anche laddove non esistano patologie in atto ma l'intervento riguardi l'estetica della bocca. L'odontoiatra è tenuto a privilegiare sempre il momento della diagnosi rispetto all'applicazione tecnica della terapia.

A questo riguardo congiuntamente ad una corretta diagnosi predispone ed illustra al paziente nell'ambito delle procedure di consenso informato di cui al successivo art. 16 un opportuno piano di trattamento.

L'odontoiatra garantisce impegno e competenza professionale nonché l'utilizzazione delle più aggiornate tecniche e conoscenze scientifiche.

L'odontoiatra è chiamato a curare il proprio aggiornamento professionale ai sensi del successivo articolo 7.

ART. 5 **(L'ESERCIZIO PROFESSIONALE)**

La professione odontoiatrica quale professione intellettuale è regolata dal punto di vista giuridico dagli articoli 2229 e ss del codice civile.

La professione è esercitata sia in regime di libera professione che nell'ambito del rapporto di dipendenza o di convenzione con strutture pubbliche o private. I principi contenuti nella Carta trovano applicazione in tutti questi ambiti di esercizio professionale.

ART. 6 **(INDIPENDENZA DELLA PROFESSIONE)**

L'esercizio dell'odontoiatria è libero ed indipendente ed è improntato ai principi etici fondamentali del rispetto della vita e della ricerca della salute fisica e psichica della persona. In nessun caso tale esercizio deve essere condizionato dalla ricerca esclusiva del profitto o da interessi e imposizioni non legati alla tutela della salute del paziente.

ART. 7 **(L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE)**

L'odontoiatra persegue il proprio aggiornamento professionale nell'ambito degli specifici obblighi previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla legge istitutiva degli Ordini delle professioni sanitarie. L'aggiornamento professionale è, però, principalmente un obbligo deontologico assolutamente vincolante nell'interesse primario della tutela della salute collettiva.

ART. 8 **(LO STUDIO PROFESSIONALE)**

L'odontoiatra, qualora eserciti in regime libero professionale, è tenuto ad una corretta gestione dello studio e al rispetto delle normative nazionali, e/o regionali che disciplinino l'apertura dello studio stesso e i suoi requisiti minimi organizzativi e strutturali.

ART. 9 **(LA PUBBLICITÀ' SANITARIA)**

L'odontoiatra è tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di pubblicità in campo sanitario.

Il comportamento corretto nel campo della pubblicità della propria attività costituisce, comunque, un preciso dovere deontologico.

L'odontoiatra è responsabile delle dichiarazioni che rilascia tramite i mezzi di comunicazione che non devono tradursi in una diretta o indiretta promozione della propria attività professionale.

Le comunicazioni e i messaggi che utilizzino gli strumenti informatici devono rispondere agli stessi criteri di correttezza deontologica sopra indicati.

ART. 10
(INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE)

Per informazione si intende l'insieme di notizie che l'odontoiatra fornisce al richiedente la prestazione sulle patologie inerenti il suo stato dentario nonché sulle metodiche e sui materiali utilizzati per le cure delle stesse.

La comunicazione invece è l'attività finalizzata alla diffusione della cultura odontoiatrica nei confronti di terzi (gruppi, società, ...) che non avvenga in modo diretto o indiretto l'esercizio dell'attività del singolo professionista che la effettua.

L'utilizzo di Internet, di supporti audiovisivi o multimediali, di modelli informatici, di indicazioni stampate su qualsiasi supporto, di media e di materiali cartacei in genere sono da considerarsi strumenti della comunicazione, solo se diffondono, nelle modalità sopraindicate e neutrali, la cultura odontoiatrica.

ART. 11
(ABUSIVISMO E PRESTANOMISMO)

L'odontoiatra è tenuto a collaborare con le competenti Autorità nell'opera di prevenzione e di repressione di ogni forma di esercizio abusivo della professione. A questo riguardo l'iscritto deve comunicare all'Ordine tutte le informazioni utili nella lotta contro l'abusivismo.

L'Ordine e la Commissione per, gli iscritti all'albo degli odontoiatri sono tenuti ad attivarsi per denunciare alle competenti Autorità Giudiziarie i casi di abusivismo di cui vengono a conoscenza.

Costituisce gravissimo illecito deontologico il comportamento dell'odontoiatra che per interesse personale favorisce o addirittura promuove l'abusivismo professionale consentendo a chi non è legittimato lo svolgimento, nel proprio studio, di atti medici riservati solo a i legittimi esercenti la professione odontoiatrica.

In questo caso l'odontoiatra è soggetto oltreché alle sanzioni previste dalla legge alle procedure disciplinari attivate dalle competenti Commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri.

Gli obblighi di cui al presente articolo sono particolarmente vincolanti per l'odontoiatra, direttore sanitario, di una struttura ambulatoriale. In questo caso il direttore sanitario è tenuto a una effettiva e continua presenza nella struttura a garanzia del rispetto delle norme giuridiche e deontologiche.

ART. 12
(RAPPORTI CON LE ALTRE PROFESSIONI SANITARIE)

L'odontoiatra è tenuto a intrattenere opportuni, buoni rapporti di reciproca collaborazione con i legittimi esercenti delle altre professioni sanitarie nell'interesse primario della tutela della salute pubblica.

I rapporti devono essere improntati al necessario rispetto delle rispettive competenze professionali.

ART. 13
(RISPETTO DELL'AMBIENTE)

L'odontoiatra, quale professionista responsabile, collabora, nell'ambito della propria sfera di competenza, alla tutela dell'ambiente. A questo proposito è tenuto all'assoluto rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e dei

materiali inquinanti derivanti dalla propria attività. Quale professionista sanitario l'odontoiatra si fa' parte diligente nell'informazione e promozione della cultura della tutela ambientale.

TITOLO III RAPPORTI CON IL CITTADINO

ART. 14 (RAPPORTO DI COLLABORAZIONE)

L'odontoiatra impronta i suoi rapporti con il cittadino su un piano di rispetto reciproco nell'ambito di un rapporto di cura e di collaborazione volto ad instaurare una efficace alleanza terapeutica.

L'odontoiatra si adopera per instaurare il miglior rapporto di comunicazione con il cittadino quale che sia l'età e il livello culturale dello stesso.

ART. 15 (TUTELA DELLE CATEGORIE VULNERABILI)

Dovere fondamentale dell'odontoiatra è quello di difendere, anche al di fuori dello stretto ambito professionale, gli interessi delle categorie più deboli. A questo riguardo il professionista deve tutelare i minori, gli anziani e i disabili quando ritiene che i familiari o comunque coloro che esercitano la potestà su queste persone non siano in grado o non siano sufficientemente sollecitate nel garantire le necessarie cure.

L'odontoiatra è chiamato a garantire l'assistenza anche quando vi siano carenze nel servizio pubblico tali da lasciare non sufficientemente tutelato dal punto di vista sanitario il soggetto debole.

ART. 16 (CONSENSO INFORMATO)

L'odontoiatra, nel quadro dei principi deontologici previsti nel vigente codice di deontologia medica, informa il cittadino sulla diagnosi, sulla prognosi e sulle eventuali complicanze delle scelte terapeutiche che intende porre in essere. Il cittadino deve essere compiutamente informato anche su eventuali alternative diagnostiche terapeutiche che potessero configurarsi.

La compilazione e la firma da parte del cittadino di moduli prestampati concernenti la raccolta del consenso non esime il professionista dal porre in essere in modo scrupoloso ed esauriente l'opera di informazione di cui al presente articolo.

ART. 17 (SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DEI DATI PERSONALI)

L'odontoiatra è tenuto all'assoluto rispetto del segreto professionale in merito a notizie ed informazioni di carattere personale di cui venga a conoscenza in ragione della sua attività. E' obbligato anche alla segretezza per quanto riguarda le cure e gli interventi svolti.

Costituiscono giusta causa di rivelazione solo le esimenti contenute in specifiche norme di legge e quelle contenute nell'articolo 9 del vigente Codice di deontologia medica.

L'odontoiatra, quale esercente una professione sanitaria, è tenuto alla scrupolosa osservanza della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali con particolare riferimento alle norme concernenti specificamente la protezione, la

riservatezza e la conservazione dei "dati sensibili" relativi allo stato di salute e alla sfera sessuale del cittadino.

ART. 18

(TARIFFA MINIMA E TARIFFA MASSIMA DEGLI ONORARI LIBERO-PROFESSIONALI)

L'odontoiatra quale esercente una libera professione, è tenuto alla osservanza della tariffa minima degli onorari professionali di cui alla legge 21 febbraio 1963 n. 244. A questo proposito tramite i propri rappresentanti ordinistici deve rivendicare il tempestivo aggiornamento di tale tariffa. L'odontoiatra è anche tenuto al rispetto della Tariffa massima stabilita da ciascun Ordine provinciale sulla base dei criteri definiti dalla FNOMCEO con proprio atto di indirizzo e coordinamento.

TITOLO IV

RAPPORTI CON I COLLEGHI

ART. 19

(RAPPORTO DI COLLEGANZA-RISPETTO RECIPROCO)

L'odontoiatra impronta i propri rapporti professionali e personali con i colleghi allo spirito di colleganza e al rispetto reciproco. In nessun caso può denigrare l'opera professionale svolta da un collega senza prima aver provveduto a sentirlo e porre in essere un opportuno scambio di reciproche informazioni. In nessun caso, comunque, l'odontoiatra può, nei confronti del cittadino, screditare, in modo aprioristico, la figura professionale del collega. In casi particolarmente gravi, quando appaia evidente l'errore o comunque il comportamento scorretto del collega, l'odontoiatra è tenuto a darne avviso alla competente Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri.

ART. 20

(CONSULENZA E CONSULTO)

L'attività professionale svolta in sede di consulenza o di consulto deve essere rispettosa sia della figura professionale del curante sia di quella del consulente. Quando il consulto sia richiesto dal cittadino o dai suoi rappresentanti legali l'odontoiatra può astenersi dal parteciparvi garantendo, comunque, la necessaria informazione e la eventuale documentazione.

Eventuali contrasti di opinione e divergenze in materia di scelta della terapia vanno sempre ricondotti in un ambito di collegiale confronto e di sereno rispetto delle altrui opinioni. .

ART. 21

(DIVIETO DI CONCORRENZA SLEALE).

L'odontoiatra, quale professionista intellettuale, non esercita attività di impresa. Sono comunque lesivi della deontologia professionale comportamenti volti all'accaparramento della clientela attraverso l'abuso di tecniche promozionali volte soltanto a suggestionare i cittadini senza alcuna seria informazione sulla effettiva valenza scientifica delle attività professionali e sanitarie svolte dall'odontoiatra.

TITOLO V

RAPPORTI CON L'ORDINE

ART. 22

(ORDINE AUTONOMO DEGLI ODONTOIATRI)

Gli odontoiatri italiani, nel rispetto della normativa vigente, attraverso le proprie rappresentanze ordinistiche, operano per giungere alla istituzione dell'Ordine autonomo degli Odontoiatri, quale garante dei valori etici e deontologici della professione odontoiatrica nei confronti dei cittadini.

Nell'istituendo Ordine dovranno essere iscritti, in via esclusiva, tutti gli esercenti l'odontoiatria.

ART. 23
(DOVERE DI COLLABORAZIONE)

L'odontoiatra è tenuto a collaborare con l'Ordine nel cui Albo professionale risulta iscritto. E' soggetto altresì alle direttive della competente Commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri per quanto concerne le attribuzioni della Commissione stessa di cui all'art. 6 della legge 24 luglio 1985 n. 409.

ART. 24
(FUNZIONE ARBITRALE)

Le Commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si costituiscono come Arbitri (ai sensi dell'art. 3 lett. g) del DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 come richiamato dall'art. 6 della legge n. 409/85) per dirimere le controversie di qualsiasi natura che dovessero intervenire fra colleghi, fra colleghi e cittadini o enti a favore dei quali l'odontoiatra abbia prestato la propria attività professionale.

Le Commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri istituiscono nel proprio ambito speciali commissioni aperte alla partecipazione anche di esperti giuristi e di rappresentanti dei cittadini con lo scopo di dirimere le controversie di carattere civile in cui risultino coinvolti gli iscritti agli albi. Tali Commissioni interne svolgono funzioni arbitrali anche ai sensi dell'art. 806 del c.p.c. allo scopo di diminuire il contenzioso relativo all'attività odontoiatrica.

ART. 25
(INTERVENTO CONTRO ACCUSE INGIUSTE)

L'odontoiatra, quando venga a conoscenza che un collega è sottoposto ad accuse ingiuste, calunniose o diffamatorie è tenuto ad intervenire, per quanto in suo potere, per ristabilire la verità dei fatti.

Quando la situazione sia particolarmente grave è tenuto ad informarne la competente Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri affinché siano attivate le opportune iniziative di tutela. Qualora il caso abbia rilevanza nazionale è compito della Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri della FNOMCEO intervenire al riguardo.

ART. 26
(COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA-ODONTOIATRIA LEGALE)

Presso ogni Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri è istituito un apposito elenco per i consulenti tecnici in campo -odontoiatrico. La Commissione, al riguardo, stabilisce idonei rapporti di collaborazione con i Tribunali competenti per territorio affinché, nell'ambito delle controversie concernenti l'attività professionale odontoiatrica, siano chiamati a svolgere funzioni di consulenti tecnici professionisti che assicurano elevata competenza e idonee doti morali garantite dall'iscrizione all'elenco ordinistico.